



CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

STAGIONE LIRICA 2017
OPERA LIRICA LUCIA DI LAMMERMOOR
CONTRATTO DI INGAGGIO ARTISTA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge tra:

il Comune di Bassano del Grappa, OperaEstate Festival Veneto con sede in Via Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI), P.I. 00168480242, di seguito individuato come **ENTE**, qui rappresentato dal Dirigente Area Seconda ing. Francesco Frascati

e

il sig. Chaejun Lim, d'ora in poi indicato con la denominazione "Artista", nato a Daegu (Sud Korea) il 21/4/1982, residente a Rho (Mi) in via Corridoni 36 - Codice fiscale: LMICJN82D21Z213J -P.I. 07497960968

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Artista si impegna a prestare la sua opera come cantante nel ruolo di RAIMONDO nell'opera lirica "Lucia di Lammermoor" di Gaetano Donizetti al Teatro all'aperto Tito Gobbi nell'ambito della Stagione Lirica 2017 del Comune di Bassano del Grappa, nelle giornate del 24 e 25 luglio per le prove a Padova e del 30 luglio per la recita a Bassano del Grappa.

Art. 2

La retribuzione è fissata in € 2.500,00 oltre Iva 10% se dovuta. Il compenso è inclusivo del prezzo del viaggio di andata e ritorno dal luogo ove l'Artista è domiciliato o risiede a quello ove si svolge la stagione. Il suddetto importo si intende al lordo delle ritenute assicurative, previdenziali, assistenziali e fiscali di legge, alle quali sarà dunque assoggettato.

Il compenso sarà corrisposto a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura (che dovrà essere trasmessa obbligatoriamente, pena l'irricevibilità, in forma elettronica secondo il formato elettronico di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale n.55/2013) al Comune di Bassano del Grappa, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente presso l'istituto bancario indicato dall'artista nella fattura stessa.

Ai sensi del D.L. 50 del 24/4/2017 dall'1 luglio saranno assoggettate al regime dello split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta, ossia saranno soggetti tutti i professionisti e altri privati che emettono fattura con ritenuta: nella fattura dovrà essere indicata la dicitura "Split payment" (o "scissione di pagamento") nell'apposito campo. Se esenti dovrà essere indicata la normativa di riferimento (regime dei minimi).

Art. 3

L'Artista ha l'obbligo di presentarsi presso il Teatro o altra struttura indicata dall'Ente dal giorno d'inizio del contratto. In caso di ritardo il compenso globale convenuto verrà ridotto in proporzione, rispetto al totale dei giorni di durata del contratto, computando la frazione di giorno per un giorno intero. In caso di ritardo superiore ad un giorno, l'Ente ha facoltà di considerare il presente accordo risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Art. 4

L'Artista di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea ha l'obbligo di presentare l'iscrizione presso l'Ufficio Speciale Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo. Nel caso l'Artista sia di cittadinanza Extracomunitaria, ai fini della validità della scrittura artistica è tenuto ad adempiere a tutte le formalità per ottenere il permesso di lavoro in Italia. Qualora al momento della presentazione in Teatro l'Artista non risulti iscritto all'Ufficio Speciale di Collocamento o non disponga del visto in entrata in Italia per motivi di lavoro, il contratto potrà intendersi immediatamente risolto e l'Artista sarà soggetto alla penale di cui al successivo art. 7.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'Artista se la prova generale sarà aperta al pubblico e se sarà previsto un biglietto d'ingresso a pagamento. L'Artista nulla avrà a pretendere per l'eventuale prova generale a pagamento.

Art. 6

L'Artista si obbliga a:

- non assentarsi dal luogo delle prove e delle recite, né prodursi in luoghi pubblici o privati, né presentarsi a radiotrasmissioni, incisioni di dischi o riprese cinematografiche per la durata del presente accordo, senza autorizzazione scritta dell'Ente;
- essere sempre reperibile per ogni necessità dell'Ente, segnalando a tale scopo preventivamente con precisione all'Ente gli indirizzi di reperibilità e i recapiti telefonici;
- portare a conoscenza dell'Ente l'insorgenza di eventuali malattie o indisposizioni, che non gli consentano di adempiere ai suoi obblighi, entro le ore 10:00 del giorno in cui deve prendere parte a prove generali o a spettacoli ed almeno un'ora prima dall'inizio delle prove ordinarie;
- rispettare le disposizioni straordinarie di volta in volta emanate dall'Ente.

Art. 7

In caso di inadempienza anche parziale o di ritardo nell'adempimento, l'Ente può decidere di risolvere la presente scrittura ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con tutte le conseguenze di Legge; in tale caso la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara di valersi di tale clausola risolutiva. In tale caso l'Artista può essere obbligato al pagamento di una penale pari al compenso previsto per tutte le recite stabilite e indicate all'art. 1, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Come statuito espressamente dall'art. 1382 Codice Civile la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Ente ad azioni civili e penali per responsabilità in cui l'Artista sia incorso. In caso di malattia o di altro impedimento incolpevole dell'Artista, l'Ente non corrisponderà il compenso per le recite non effettuate, salvo che l'Ente stesso non ritenga, a proprio esclusivo giudizio, di recuperare nel corso del presente accordo le recite non eseguite. Non realizzandosi il numero di rappresentazioni pattuite per provata colpa dell'Ente, questo sarà tenuto a corrispondere solamente il compenso per le recite concordate e indicate all'art. 1, esclusa fin d'ora ogni altra pretesa dell'Artista.

Art. 8

La presente scrittura privata si intenderà inoltre risolta, senza alcun diritto al compenso, qualora prima del suo inizio, per causa di forza maggiore (incendio, danneggiamento, lutto nazionale, ordine delle competenti Autorità, ecc.), il Teatro o altro luogo prescelto per le rappresentazioni venisse a trovarsi in condizioni di inagibilità. Ove la causa di forza maggiore si dovesse verificare dopo la data di inizio del contratto, troverà applicazione la disciplina prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le recite non effettuate a causa di agitazioni sindacali del personale del Teatro, saranno retribuite con il 50% del compenso previsto per dette recite.

Art. 9

Il compenso di cui all'art. 1 sarà corrisposto al termine del contratto medesimo, a mezzo di bonifico bancario entro il termine di legge di 30 giorni dal ricevimento della fattura/nota.

L'Artista prende atto che tutti i pagamenti saranno eseguiti con la stretta osservanza delle norme valutarie vigenti in Italia.

Art. 10

L'Artista si impegna a partecipare senza diritto ad alcun ulteriore compenso a riprese di immagini e riproduzioni audiovisive per usi e scopi propri dell'Ente nonché a trasmissioni radiotelevisive per pubblicità e documentazione dell'Ente.

L'Artista autorizza sin d'ora l'eventuale ripresa dello spettacolo oggetto del presente contratto anche ai fini di un suo sfruttamento commerciale.

Art. 11

Il contratto sarà obbligatorio per l'Ente solo qualora verrà sottoscritto e depositato presso l'Ente.

Art. 12

Le parti si danno atto reciprocamente che con la presente scrittura non hanno inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato, congiuntamente riconoscendo che la prestazione d'opera è svoltasi di un piano di autonomia e di professionalità, a titolo di prestazione d'opera intellettuale, di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla contrattazione collettiva di categoria.

Art. 14


Per tutte le controversie relative alla presente scrittura sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza. La legge regolatrice di questo contratto e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella italiana.

Redatto in n. 2 copie, letto e sottoscritto su ciascuna pagina.

Bassano del Grappa

L'Artista
Sig. Chaejun Lim

Per il Comune di Bassano del Grappa
Il Dirigente dell'Area II[^]
Ing. Francesco Frascati



Trattamento dei dati personali

L'Artista acconsente esplicitamente al trattamento, anche informatico e telematico e alla comunicazione dei suoi dati personali per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria.

L'Artista
Sig. Chaejun Lim

Per il Comune di Bassano del Grappa
Il Dirigente dell'Area II[^]
Ing. Francesco Frascati

